

## **STATUTO**

### **COOPERATIVA DOPO DI NOI - COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: TALMASSONS UD LOC.MAGREDI  
S.S.252NAPOLEONICA SNC  
Numero REA: UD - 286273  
Codice fiscale: 02763060304  
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 20-01-2014 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

ALLEGATO "A"

al N. di Rep. 84832/24161

STATUTO SOCIALE  
TITOLO I  
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1



Articolo 1 - Denominazione - Sede - Modello societario

E' costituita, con sede nel Comune di Talmassons (Udine), la società cooperativa denominata COOPERATIVA DOPO DI NOI - COOPERATIVA SOCIALE.

Le operazioni di trasferimento in un Comune diverso della sede legale sono di competenza dei soci e comportano modifica dello Statuto.

E' attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, filiali, succursali, agenzie, ed in generale unità locali comunque denominate, anche presso terzi, sia in Italia che all'estero.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma, del Codice Civile, relativi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere senza indugio convocare l'assemblea dei soci per l'adeguamento del presente Statuto alle disposizioni sulla società per azioni.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque) e potrà essere prorogata con decisione dei soci assunta a norma di legge.

TITOLO II  
SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini secondo quanto previsto dalla Legge 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla L.R. F.V.G. 20/2006 e dalle altre disposizioni applicative.

In particolare, lo scopo sociale di cui sopra verrà perseguito attraverso la gestione di servizi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari come previsti dalle predette disposizioni di legge nonché, con modalità funzionalmente connesse al predetto scopo principale, mediante l'inserimento lavorativo di specifiche categorie di persone svantaggiate destinatarie dei servizi di cui sopra, come previsto dal terzo comma dell'articolo 3 della citata L.R. 20/2006.

Lo scopo mutualistico della cooperativa è quello:

- di favorire l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale, in qualità di soci, delle persone in cerca di occupazione, dei lavoratori in genere e, per le attività funzionalmente connesse, dei soggetti svantaggiati utenti dei servizi socio assistenziali, tramite la gestione, in forma associata, delle attività oggetto della stessa;

- di valorizzare le attitudini professionali dei propri soci, ricercando il miglioramento delle loro condizioni morali, sociali ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare condizioni remunerative del lavoro, da essi conferito, possibilmente migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato;

- di promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;

- di sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa ha per oggetto principale la gestione di attività e servizi a persone in situazione di svantaggio che abbiano difficoltà ad acquisire e/o mantenere le abilità necessarie ad un'integrazione

Autore  
Forciniti Savio Zaboron Tasso

sociale soddisfacente. Le persone in situazione di svantaggio cui la cooperativa si rivolge sono in generale tutte quelle individuate come tali dalle vigenti disposizioni comunitarie, dalla Legge 381/91 e dalla L.R. F.V.G. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento gli invalidi fisici, psichici e sensoriali.

In particolare, per il raggiungimento dei propri scopi sociali e mutualistici la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone di svolgere le seguenti attività, la cui elencazione deve intendersi ad esempio e non ad esaurimento:

A1) gestione di strutture di alloggio, di comunità di accoglienza e di assistenza nonché di strutture protette socio-occupazionali finalizzate all'apprendimento ed allo sviluppo delle capacità di inserimento nel mondo lavorativo, anche in collaborazione o convenzione con gli Enti Locali, la Regione, le Associazioni assistenziali e di volontariato, nonché ogni altro ente operante nel settore sociale;

A2) gestione di attività di sostegno al recupero di autonomie personali ed abilità sociali nonché di recupero delle abilità lavorative residue e di pre-formazione al lavoro;

A3) gestione di attività di sostegno permanente nei diversi luoghi di lavoro per il mantenimento delle abilità lavorative acquisite e per l'acquisizione di nuove abilità;

A4) gestione di comunità-alloggio per persone svantaggiate e/o per favorire percorsi di autonomia personale delle persone svantaggiate;

A5) gestione di strutture residenziali, di centri di assistenza diurna, di centri vacanze, di comunità a carattere familiare ivi compresi i servizi di mensa e somministrazione;

A6) gestione di attività di consulenza normativa e compilazione pratiche burocratiche agli utenti svantaggiati con reperimento di assistenti personali, istruzione degli stessi e dei disabili utilizzatori;

A7) gestione di attività finalizzate alla mobilità dei soggetti svantaggiati ed in particolare attività di accompagnamento quotidiano, con mezzi attrezzati ed attività di autotrasporto di persone disabili e soggetti svantaggiati in genere;

A8) gestione di attività di "pet therapy", ideazione, progettazione e gestione di spazi verdi adibiti a "giardini-orti terapeutici", "fattorie sociali" e/o "fattorie terapeutiche" rivolte in favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;

A9) prestazione di servizi di assistenza domiciliare, servizi sociali, socio-sanitari e socio assistenziali in genere a favore delle persone in situazione di svantaggio come sopra definite;

A10) prestazione, in conto proprio o per conto di enti pubblici e privati, di servizi scolastici, educativi e di formazione in generale a favore dei soggetti svantaggiati, come sopra definiti, nonché, in via complementare, di ogni altro soggetto che intenda implementare la propria formazione professionale per un miglior inserimento sul mercato del lavoro;

A11) gestione, in conto proprio o per conto di enti pubblici e privati, di attività educative integrative a quelle prettamente scolastiche quali le attività convittuali, ricettive e di assistenza allo studio, in comunità e simili, in prevalenza a favore dei soggetti svantaggiati, come sopra definiti;

A12) organizzazione di soggiorni estivi, centri vacanza, attività ludiche e di animazione comunque finalizzate all'educazione ed, in via complementare, alla sorveglianza e tutela degli utenti nonché di altre iniziative similari a favore dei soggetti svantaggiati, come sopra definiti, ivi comprese le attività di turismo sociale.

Ai fini dell'effettivo ed efficace completamento delle fasi assistenziali, socio-assistenziali ed educative dei soggetti svantaggiati utenti delle prestazioni di cui sopra, ed in particolare dei soggetti invalidi fisici, psichici e sensoriali, la cooperativa, con modalità funzionalmente connesse alle predette fasi, intende inoltre promuovere attività di lavoro intese come partecipazione diretta all'impresa di tali soggetti (anche in qualità di soci della cooperativa) secondo le specifiche possibilità individuali, favorendo nuove forme di welfare che valorizzino le specificità e le risorse delle aree rurali, anche attraverso l'attivazione e la promozione sul territorio di reti sociali solidali.

A tal fine la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

B1) la conduzione, secondo le norme di buona tecnica agraria, di fondi rurali acquisiti in proprietà, in concessione, in affitto, in comodato, in godimento o qualsivoglia altro titolo, ai fini della produzione in proprio, al suolo e fuori suolo, di prodotti agricoli di consumo per l'alimentazione umana ed animale, con specifico riferimento per i prodotti a carattere biologico e tradizionale nonché delle erbe aromatiche, delle piante officinali, delle piante medicinali e dei piccoli frutti;

B2) la gestione, anche nelle varie forme di soccida o al pascolo, di attività di allevamento del bestiame da latte, da carne, da lana, da pelliccia ed in generale da reddito e di qualsiasi altra specie animale, ivi compresa la selvaggina, nonché la gestione di attività di apicoltura;

B3) la gestione di attività e servizi connessi alle attività di allevamento di animali di cui al punto precedente;

B4) la trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti dalla propria attività ed, in via complementare e

non prevalente, dei prodotti agricoli acquisiti da terzi, in prodotti agroalimentari derivati;

B5) la manipolazione, la trasformazione, la valorizzazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti dalla propria attività ed, in via complementare e non prevalente, dei prodotti agricoli acquisiti da terzi, e dei prodotti derivati da tali prodotti agricoli, come previsti nel punto precedente;

B6) la gestione, in forma diretta o mediante affidamento a terzi, di spacci, negozi o punti di vendita comunque denominati, anche in forma ambulante, finalizzati alla immissione al diretto consumo dei prodotti agricoli, dei prodotti agro - alimentari derivati e degli altri prodotti derivati ottenuti dalla propria attività ed, in via complementare e non prevalente, dei prodotti analoghi acquisiti da terzi;

B7) la gestione di attività di natura agrituristica ed agroambientali finalizzate alla immissione al consumo dei prodotti ottenuti dalla propria attività e che prevedano altresì la fornitura di servizi di ricezione ed ospitalità da effettuarsi comunque in rapporto di connessione e complementarietà con l'azienda agricola esercitata dalla cooperativa, nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti emanati da organismi pubblici comunitari, nazionali e regionali;

B8) la gestione di attività di manutenzione di aree verdi, vivai, aiuole, giardini, orti botanici, spazi pubblici e privati destinati a verde, a bosco, a pascoli e malghe, aree verdi attrezzate ad uso sportivo, ricettivo, ricreativo e turistico ivi compresi i parchi naturali;

B9) la creazione e la gestione di strutture ricettive finalizzate alla didattica agricola, zootecnica e naturalistica, ivi compresa la gestione di fattorie didattiche, nonché l'organizzazione di attività di educazione ambientale in ambito scolastico ed extrascolastico;

B10) la creazione, progettazione e gestione di parchi o aree di educazione naturalistica, agricola e zootecnica da realizzarsi anche in collaborazione con enti pubblici, enti parco, consorzi di promozione turistica, associazioni di promozione locale, etc.;

B11) l'organizzazione e la gestione di altre attività connesse con tematiche agricole ed ambientali quali l'organizzazione di attività escursionistiche, la creazione e la gestione di itinerari artistici e naturalistici, la pratica di attività sportive naturalistiche, l'organizzazione di corsi e seminari, di attività espositive, intrattenimenti musicali e giornate culturali tese a valorizzare le tradizioni, la cultura ed i prodotti del mondo agricolo, l'allestimento di raccolte di oggetti di cultura materiale attinenti al mondo rurale, la pesca sportiva, l'attività agrofaunistico - venatoria e qualsivoglia attività che abbia lo scopo di promuovere l'ecoturismo, la valorizzazione del territorio ed i principi dell'agricoltura sostenibile;

B12) l'attività di studio ambientale ed agricolo, in particolare con riferimento alle interazioni tra la gestione ambientale e la gestione agro - zootecnica, da svolgersi anche in collaborazione con enti pubblici ed altre strutture operanti nel settore;

B13) la gestione di iniziative atte a valorizzare, recuperare e tenere in vita mestieri tradizionali a rischio di estinzione.

La cooperativa infine, in via sussidiaria alle precedenti attività, si propone di:

C1) attuare un servizio di supporto alle famiglie dei soggetti svantaggiati sopra menzionati per sviluppare potenzialità genitoriali e parentali, favorendole nella conoscenza delle problematiche attinenti al proprio nucleo, al fine di una migliore integrazione sociale di tutti i componenti;

C2) promuovere iniziative culturali, convegni, seminari, corsi di formazione, corsi di informazione finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche del disagio, dell'emarginazione sociale e dell'inserimento;

C3) contribuire con opportune convenzioni alle iniziative di Enti Pubblici e privati, analoghe ed affini agli scopi della Cooperativa stessa.

La cooperativa potrà altresì svolgere qualsiasi altra attività connessa e/o funzionale a quelle precedentemente elencate che risulti utile alla realizzazione degli scopi sociali.

La cooperativa potrà partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati e potrà sempre svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle norme attuative e transitorie del codice civile.

La cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli articoli 106 e 113 del D.Lgs. 385/93 e nel D.Lgs. 58/98) potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine, potrà:

a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative e non, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;

b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e

*Roberto Taccuanti Scabini Sabatini Tasso*

prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;  
c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;  
d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;  
e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;  
f) partecipare a raggruppamenti temporanei di impresa;  
g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n.59, ed eventuali norme modificative ed integrative;  
h) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci cooperatori, istituendo, qualora necessario o anche solo opportuno, una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci cooperatori ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformità alle vigenti deliberazioni C.I.C.R., in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. 385/93, ed alle altre norme in materia, ai soci cooperatori potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ai sensi del presente Statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

### TITOLO III SOCI

#### Articolo 5 - Soci cooperatori e sovventori

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dei soci è inferiore a nove, tutti i soci debbono essere persone fisiche.

Possono essere soci cooperatori:

- le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato e che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, in relazione alla loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali;

- le persone fisiche in situazioni di svantaggio che, in quanto utenti dei servizi sociali prestati dalla cooperativa, in relazione alla loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali le persone fisiche, con qualsiasi titolo professionale, che manifestino la volontà di esplicare in seno alla Cooperativa un'attività di volontariato che sia attinente agli scopi della cooperativa stessa; tali soci assumono la denominazione di Soci Volontari ai sensi della Legge 381/91;

- gli elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed alla effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

I soci volontari, il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci, sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Il socio volontario non percepirà alcuna retribuzione o ristoro, sia dalla cooperativa sia dagli utenti dei servizi, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti per la totalità dei soci.



Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche, salvo il caso di cui al precedente primo comma, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge, che intendano effettuare, attraverso la sottoscrizione di azioni nominative, conferimenti per la costituzione e l'incremento dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale. In sede di ripartizione degli utili, la remunerazione della partecipazione dei soci sovventori può essere maggiorata sino al 2% (due per cento) in più rispetto a quella stabilita per gli altri soci.

All'atto dello scioglimento della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, per l'intero valore nominale, e sono postergate nella copertura delle perdite, rispetto alla partecipazione dei soci cooperatori.

Salvo quanto previsto dal precedente primo comma ed ai sensi dell'art. 11, Legge 381/91, possono infine essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della cooperativa e che intendano sostenere ed appoggiare la società nel raggiungimento dei propri obiettivi. La loro partecipazione deve, comunque, essere esclusivamente "strumentale" all'incentivazione dell'attività della cooperativa ed al conseguimento del suo scopo sociale.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa, ivi compreso l'eventuale indirizzo P.E.C. o e-mail per le comunicazioni previste dal presente statuto, sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio ovvero del proprio indirizzo P.E.C. o e-mail.

#### Articolo 6 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione del loro interesse:

- a) alla formazione professionale;
- b) all'inserimento nell'impresa

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del Codice Civile, come richiamato dal successivo articolo 9.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente Statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività

Bartolo Formenti Scuderi Zaherion Topes

economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale, secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12. Costituiscono, in particolare, cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 12 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

#### Articolo 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) le generalità, residenza, e domicilio se trattasi di aspirante socio persona fisica;
- b) la denominazione e la sede legale - nonché i dati di cui alla precedente lettera a) riferiti al legale rappresentante - se trattasi di aspirante socio persona giuridica o soggetto comunque diverso dalla persona fisica;
- c) l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata o indirizzo e-mail ordinario;
- d) il codice fiscale e l'eventuale numero di Partita I.V.A.;
- e) l'attività svolta e le caratteristiche professionali e/o personali in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- g) la qualifica di socio cooperatore ordinario o di socio cooperatore volontario ovvero di socio sovventore che intende assumere;
- h) la quota di partecipazione al capitale sociale e, conseguentemente, il numero delle quote che si propone di sottoscrivere quale socio cooperatore;
- i) il numero delle azioni nominative che si propone di sottoscrivere quale socio sovventore;
- j) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- k) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente Statuto
- l) ogni altra informazione eventualmente richiesta dall'organo amministrativo al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo, su domanda dell'interessato.

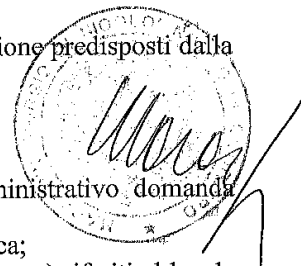
L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dallo stesso articolo 5, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve motivare, entro sessanta giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'eventuale diniego, chi ha proposto l'istanza può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Gli amministratori, nella relazione al bilancio, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice Civile, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello Statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione



dello Statuto.

#### Articolo 8 - Obblighi del socio

Con l'ammissione in società, il socio assume l'obbligo:

- a) di versamento della quota di partecipazione sottoscritta quale socio cooperatore, con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto comma, nonché della eventuale tassa di ammissione ovvero, se socio sovventore, di versamento delle azioni sottoscritte, sempre con le modalità e nei termini previsti dal successivo quarto comma;
- b) di mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nel regolamento interno;
- c) di partecipare all'attività sociale per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione, da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale come determinato nel successivo articolo 18.

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfetaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono, pertanto, nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso. Il versamento della quota di partecipazione sottoscritta ovvero, per i soci sovventori, delle azioni sottoscritte, nonché dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo. Ove nulla fosse stabilito, il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione potrà anche avere luogo mediante trattenuta sulla prima liquidazione, anche in acconto, dell'opera conferita in cooperativa.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

#### Articolo 9 - Diritti dei soci

Eccettuato quanto stabilito dal precedente articolo 6 per i soci appartenenti nella categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali, nonché i documenti relativi alla amministrazione. Ogni onere relativo alla richiesta di documentazione o alla consulenza di un professionista di fiducia è a carico del socio.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata, da inviarsi almeno otto giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi), indicando l'ora dell'accesso o degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

#### Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, se persona fisica, ovvero per scioglimento del socio diverso da persona fisica

#### Articolo 11 - Recesso del socio

Il socio può recedere dalla cooperativa, salvo quanto disposto dal precedente articolo 7 per il socio sovventore, nei casi previsti dalla legge e qualora:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) sia in possesso di altri gravi e comprovati motivi.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico. L'organo amministrativo, a sua discrezione, potrà tuttavia, su espressa richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso, per quanto inerente il rapporto mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### Articolo 12 – Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) perduti i requisiti per l'ammissione o, comunque, non più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
- b) previa intimazione dell'organo amministrativo, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto nonché delle altre somme determinate nel precedente articolo 8;
- c) sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che, comunque, svolga o tenti di svolgere atti o attività di concorrenza con la cooperativa o, comunque, attività contraria agli interessi sociali;
- e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società, e ciò anche con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 29 del presente Statuto;
- f) abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 del Codice Civile, come richiamato e disciplinato dal precedente articolo 9;
- g) non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa. Costituiscono inoltre causa di esclusione, nei casi e con le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, la cessazione del rapporto di lavoro afferente la prestazione mutualistica, nonché le situazioni di grave inadempimento nell'espletamento dell'attività lavorativa specificamente identificate come tali dal medesimo regolamento interno.

Oltre a quanto già previsto nei punti precedenti, in alcuni particolari casi, l'organo amministrativo, a sua discrezione, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, potrà invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l'organo amministrativo, riscontrata la permanenza della/e irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori, i quali dovranno altresì tempestivamente comunicare al socio il provvedimento di esclusione. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, con effetto dall'annotazione di cui sopra. Contro la deliberazione di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

#### Articolo 13 – Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale, ordinario o di sovvenzione, da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 20, nonché degli eventuali dividendi maturati ai sensi del medesimo articolo 20, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

I soci esclusi per i motivi indicati nel primo comma del precedente articolo 12, lettere b), c), d), e),

f) e g), nonché nel secondo comma, oltre al risarcimento degli eventuali danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies del Codice Civile, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

#### Articolo 14 - Morte del socio e scioglimento del socio diverso da persona fisica

In caso di morte del socio, i rapporti sociale e mutualistico si sciolgono.

Gli eredi o i legatari del socio deceduto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione, si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3, del Codice Civile.

Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o, comunque, diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della loro partecipazione, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

#### Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, nonché i liquidatori dei soci diversi dalla persona fisica in stato di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota di partecipazione versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale. La cooperativa può, in ogni caso, compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, come sopra determinato, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti sociali, il credito derivante da penali, da risarcimento danni o da prestazioni fornite, anche fuori dai limiti previsti dall'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa, o i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si siano verificati il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote.

Al socio che cessa di far parte della cooperativa si applicano altresì le altre disposizioni previste dall'articolo 2536 del Codice Civile.

### TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

#### Articolo 16 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del Codice Civile, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle disp. att. trans. del Codice Civile. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo

*Scorsini Sabazio Pessio*  
*Formattin*  
*Contello*

amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

#### TITOLO IV RAPPORTO MUTUALISTICO E RISTORNI

##### Articolo 17 - Rapporto mutualistico e ristorni

Il conferimento dell'opera dei soci ha ordinariamente luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente con la partecipazione alla cooperativa. Il conferimento dell'opera dei soci è inoltre disciplinato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare delle disposizioni di cui alla Legge 142/2001, secondo le altre forme stabilite dal regolamento interno, ivi comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professionale, la collaborazione coordinata e continuativa nonché ogni altra forma, ivi compresa quella associativa. In tali casi, il regolamento interno dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci. La remunerazione delle prestazioni dei soci, tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa, nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa, dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata.

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale sarà, pertanto, rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi del presente Statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione dell'attività lavorative secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avanzo o del disavanzo della gestione mutualistica che saranno determinati al netto di tutti i costi e gli oneri di competenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari.

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito fra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies del Codice Civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere.

L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, a favore dei soci lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b), della Legge n. 142 del 2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo regolamento.

La ripartizione del ristorno fra i singoli soci cooperatori avverrà, sulla base del regolamento interno, in rapporto alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorsi tra la cooperativa ed il socio lavoratore e sulla base dei seguenti criteri elencati, ad esempio e non in via tassativa, che potranno essere utilizzati da soli o anche combinati tra loro:

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica / professionalità;
- l'eventuale stato di disagio o svantaggio;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella società;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività.

L'assemblea può deliberare l'erogazione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida e quindi mediante erogazione diretta;
- b) mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci, anche in deroga ai



limiti stabiliti dall'articolo 2525 del Codice Civile.

## TITOLO V QUOTE SOCIALI - AZIONI DI SOVVENZIONE

### Articolo 18 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato:

a) da quote sociali, del valore nominale ciascuna di Euro 100,00.= (cento virgola zero zero), detenute dai soci operatori;

b) dalle azioni nominative trasferibili, del valore nominale ciascuna di Euro 250,00.= (duecentocinquanta virgola zero zero), detenute dai soci sovventori.

La quota di partecipazione complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge. I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso:

-di conferimenti di beni in natura o di crediti;

-di conferimenti effettuati da soci diversi dalle persone fisiche;

-di azioni possedute dai soci sovventori;

-di attribuzione del ristorno al capitale sociale, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies del Codice Civile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

### Articolo 19 - Caratteristiche delle quote sociali e delle azioni di sovvenzione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la società, se la cessione o la sottoposizione a pegno non sono autorizzate dall'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota di partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, precisando i requisiti dell'acquirente. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota di partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'organo amministrativo deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Le azioni emesse a favore dei soci sovventori, a fronte della costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fondi per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono nominative e liberamente trasferibili.

## TITOLO VI BILANCIO E DESTINAZIONI DEL RISULTATO ECONOMICO

### Articolo 20 - Bilancio di esercizio e destinazioni del risultato economico

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo, previa redazione dell'inventario, provvede alla redazione del progetto di bilancio, nelle componenti stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione, che dovrà anche contenere, a norma di legge:

-le indicazioni di incidenza della mutualità, a norma dell'articolo 2513 del Codice Civile;

-le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del Codice Civile;

-l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del Codice Civile;

-i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del Codice Civile;

Saverio Zamboni  
Saverio Zamboni  
Saverio Zamboni

-ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dall'organo amministrativo ai sensi di legge. Entro il medesimo termine dovrà essere presentato all'approvazione dei soci il bilancio sociale della propria attività, laddove obbligatorio per legge o comunque ritenuto opportuno dall'organo amministrativo.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione degli utili annuali, che dovrà avere luogo come segue:

- a) almeno la quota obbligatoria, prevista per legge, al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) la quota obbligatoria, prevista per legge, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 59/92;
- c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote detenute dai soci ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 del Codice Civile;
- d) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni precedenti potrà essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie alla cooperativa;
- e) un'ulteriore quota potrà essere destinata alla remunerazione del capitale sociale effettivamente versato mediante distribuzione di dividendi in misura non superiore al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie e fatti salvi i limiti previsti dal successivo articolo 34;
- f) un'ulteriore quota potrà essere destinata ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- g) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;
- h) l'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione e/o all'incremento di un fondo di riserva straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento sociale ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

La remunerazione della partecipazione dei soci sovventori può essere maggiorata sino al 2% (due per cento) in più rispetto a quella stabilita per i soci cooperatori.

I ristorni saranno ripartiti fra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 32.

Le riserve sono sempre indivisibili fra i soci durante la vita della società e dopo il suo scioglimento.

## TITOLO VII RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

### Articolo 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge o dal presente statuto;
- b) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- c) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo ed eventualmente la nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- d) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto, nonché dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- f) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;  
h) la fusione o la scissione della cooperativa;  
i) la trasformazione della cooperativa, in quanto consentita per legge;  
j) lo scioglimento anticipato;  
k) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.  
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del Codice Civile.

#### Articolo 22 – Assemblee

L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori; in caso di impedimento o di inattività di tutti gli amministratori l'assemblea può anche essere convocata da uno dei soci o da un componente dell'organo di controllo. La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggersi nei locali della sede sociale e da comunicare, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante sul libro dei soci, ai soci ed ai membri dell'organo sindacale, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.  
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.  
L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal comune della sede sociale, purché nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

#### Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto di voto, ad eccezione:

- della nomina degli amministratori che ha luogo a maggioranza relativa dei votanti - nel senso che risulteranno comunque eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti a prescindere dal raggiungimento del quorum di cui al comma precedente - ma che potrà anche avvenire per acclamazione;
- dei casi previsti dalle lettere a), e), g), h), i) e j) del precedente articolo 21 nonché dei casi previsti dal successivo art. 33 e dall'ultimo comma del successivo articolo 34 per i quali è sempre necessario il voto favorevole di almeno un terzo di tutti soci aventi diritto al voto;
- del caso di soppressione della clausola arbitrale di cui al successivo articolo 29, per il quale è necessario il voto favorevole dei due terzi di tutti soci della cooperativa aventi diritto al voto.

#### Articolo 24 – Votazioni

Le deliberazioni della assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, le deliberazioni di nomina delle cariche sociali, laddove espressamente deciso di volta in volta dalla assemblea con deliberazione assunta per voto palese, potranno anche avere luogo con voto segreto. In tal caso:

- l'assemblea procederà preliminarmente alla nomina di uno o anche più scrutatori;
- il socio dissenziente potrà sempre richiedere l'annotazione sul verbale assembleare del proprio dissenso.

#### Articolo 25 – Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90

*Roberto Fermentin  
Sindaco  
Zaharion Tasso*

giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica l'articolo 6 del presente Statuto.

Ai soci sovventori, con disposizione contenuta nell'apposito regolamento interno, ed in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati, potranno essere attribuiti più voti sino ad un massimo di cinque. In ogni caso, i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori, non possono superare un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

Il socio che rivesta contemporaneamente la qualifica di socio cooperatore e di socio sovventore potrà esercitare il proprio diritto di voto solamente come socio cooperatore. Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ovvero che rivesta tali qualifiche in società controllate, e che abbia diritto al voto. Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio.

#### Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede altresì alla nomina di un segretario, scelto anche tra i non soci. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

#### ORGANO AMMINISTRATIVO

##### Articolo 27 – Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 2 (due) a 7 (sette) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio stesso sia scelta fra i soci cooperatori, ivi compresi i soci volontari. I soci sovventori possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il limite stabilito dal comma precedente.

L'Amministratore Unico deve essere sempre scelto unicamente fra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica sino a revoca o dimissioni ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori possono essere sempre rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo - che può anche essere diverso dal Comune dove è ubicata la sede sociale purché nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - e l'ora della riunione, deve essere spedita, anche a mezzo P.E.C. o e-mail all'indirizzo risultante sul libro dei soci, a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; se i membri sono due occorre la presenza di entrambi.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità,



prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui gli amministratori votanti siano in numero di due. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può anche essere scelto, a maggioranza, fra i non amministratori. Il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario, quale prova della presenza dei Consiglieri, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni assunte, la registrazione della teleconferenza. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno tutti i poteri di legge per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa che non siano riservati per legge o dal presente Statuto all'assemblea. Essi assumono anche le decisioni in ordine alle modalità di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali nella vita della cooperativa.

In sede di nomina, potranno comunque essere deliberati ed indicati, ai sensi di legge, limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un Comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nei limiti di cui agli articoli 2381 e 2544 del Codice Civile. In tal caso, almeno ogni sei mesi, gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale della cooperativa spetta al Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente (la cui firma farà prova di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente) nonché ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica sino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di una indennità di fine mandato (nell'ambito del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che viene ad instaurarsi a norma di legge), da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa. Agli amministratori compete comunque il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

*Paolo Formentin Sorridi Zaharova Tappeo*

## Articolo 28 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, primo comma, del codice civile, la cooperativa, con decisione dei soci, procede alla nomina di un Collegio Sindacale ovvero, in quanto consentito dalle vigenti disposizioni di legge, di un Sindaco Unico.

Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti.

I membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere in possesso dei requisiti di legge, sono nominati dall'assemblea che, all'atto della nomina, provvede anche alla determinazione del compenso loro attribuito, tenuto conto delle eventuali tariffe professionali vigenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico, se nominati, hanno tutte le competenze di legge ed esercitano inoltre la revisione legale essendo quindi integralmente composti da Revisori Contabili iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Laddove non ricorrano le condizioni per la nomina del Collegio Sindacale ovvero del Sindaco Unico, la revisione legale sulla società, qualora comunque obbligatoria per legge, è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che sono incaricati con decisione dei soci e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 39/2010.

L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o dell'incaricato alla revisione legale di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
- la nomina di un Sindaco Unico, in quanto consentito dalla Legge;
- l'affidamento dell'incarico della revisione legale ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

La funzione dei Sindaci e/o di revisione legale saranno svolte secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente articolo.

## TITOLO VIII CONTROVERSIE

### Articolo 29 - Clausola compromissoria

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

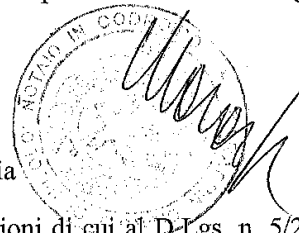
La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila/00);
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio del luogo in cui trovatisi la sede legale della Cooperativa. In difetto di designazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, sono



nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.  
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 5/2003.  
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.  
Gli Arbitri procedono con le modalità e con i termini stabiliti nel Regolamento della Camera Arbitrale.  
La disciplina delle spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale è stabilita in base alle Tariffe della Camera Arbitrale Cooperativa e comunque sono anticipate dalla Parte che promuove l'attivazione della procedura.  
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

## TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

### Articolo 30 - Scioglimento anticipato

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'articolo 2545-<sup>duodecies</sup> del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'articolo 2489 del Codice Civile.

La società, con decisione assunta dall'assemblea dei soci, può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso, al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'articolo 2487-ter, secondo comma, del Codice Civile.

### Articolo 31 - Devoluzione patrimonio finale

In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l'eventuale residuo attivo della liquidazione dovrà essere destinato nell'ordine:

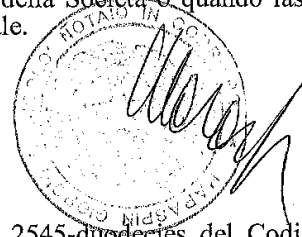
- a) al rimborso dei conferimenti operati dai soci sovventori a fronte dei fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della Legge 59/92;
- b) al rimborso delle quote di capitale sociale sottoscritte ed effettivamente versate dai soci, comprensive delle eventuali rivalutazioni operate ai sensi del precedente articolo 20, nonché degli eventuali dividendi maturati, sempre nei limiti di quanto previsto dal precedente articolo 20;
- c) per l'intera eventuale rimanenza, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/92.

## TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

### Articolo 32 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della cooperativa e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, la prestazione lavorativa dei soci, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, i rapporti con i soci sovventori, la disciplina degli strumenti finanziari, la disciplina della categoria speciale dei soci di cui al precedente articolo 6 ed in generale quant'altro stabilito dalla legge o dal presente Statuto, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi

*Roberto*



*Scrittura Zaccaria  
Formentin  
Roberto*